

Area II "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio"

VISTO l'unito provvedimento del Comune di Calice Ligure prot. n. 769 del 9 febbraio 2023 con il quale, a seguito dell'istanza presentata dalla A.S.D. Calice Bike di Calice Ligure, è stato autorizzato lo svolgimento della manifestazione ciclistica agonistica di MTB denominata "3° Trofeo Carbuta Park XCO", in programma il giorno 19 febbraio 2023, con partenza da Calice Ligure alle ore 08.00 ed arrivo a Calice Ligure alle ore 17.00 circa, interessando il tratto della S.P. n. 23 "Calice-Carbuta-Melogno", dalla progressiva Km 5+400 alla progressiva km 6+700;

VISTO il programma della manifestazione, presentato dal legale rappresentante pro tempore della suddetta società, nel quale, tra l'altro, viene precisato che il numero di corridori è pari a 350/400 circa;

VISTA la nota prot. n. 0004525 del 4 febbraio 2023 con la quale la Questura di Savona ha rilasciato il nulla osta allo svolgimento della manifestazione sopra indicata;

CONSIDERATO che la locale Questura ha precisato, inoltre, che gli organizzatori dovranno concorrere con adeguato numero di proprio personale, alla vigilanza lungo tutto il percorso di gara e rispettare scrupolosamente i limiti di sospensione temporanea della circolazione disposti da questa Prefettura – U.T.G.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comando Sezione Polizia Stradale di Savona con la nota prot. n. 2079 Rep. 220.18 del giorno 8 febbraio 2023;

VISTI gli articoli 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020, la quale precisa che il Prefetto ed il Sindaco emettono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, un proprio provvedimento di sospensione della circolazione, in occasione di competizioni ciclistiche su strada. In particolare, il Prefetto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice della Strada è competente quando il transito dei partecipanti interessa strade in ambito extraurbano; mentre il Sindaco è competente per le strade del centro abitato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Codice della Strada;

RITENUTO, pertanto, di dovere disporre, ai fini della sicurezza della circolazione, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara indicato nel programma della manifestazione ciclistica di MTB denominata "3° Trofeo Carbuta Park XCO", ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33730/116/1 del 2 maggio 2008, n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27 novembre 2019, n. 300/A/6989/20/116/1/1 in data 29 settembre 2020;

VISTO l'atto prot. n. 1710 in data 13 gennaio 2023, con il quale il Prefetto conferisce, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, al viceprefetto aggiunto dott. Marco Freccero la reggenza di questa Area, denominata, a decorrere dal 9 aprile 2021, Area II "Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio", per effetto del D.M. 5 novembre 2020";



Area II "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio"

SI DISPONE

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

SI ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia in occasione della gara ciclistica agonistica di MTB denominata "3° Trofeo Carbuta Park XCO", per il giorno 19 febbraio 2023, dalle ore 08.00 alle ore 17.00, nella strada provinciale n. 23 "Calice – Carbuta – Melogno", dal km 5+700 al km 6+700, durante il passaggio dei concorrenti e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, come riprodotto nell'allegato programma costituente parte integrante del presente provvedimento.

In adesione al parere favorevole del Comando Sezione Polizia Stradale di Savona l'Organizzazione deve:

- predisporre un idoneo servizio posizionando specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione e dei percorsi alternativi;
- durante il periodo di sospensione della circolazione, che deve interessare entrambi i sensi di marcia, deve essere vietato il transito di qualsiasi altro veicolo non al seguito della gara; deve essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strada o da aree che intersecano o si immettono su quella interessata al transito della gara di arrestarsi e non impegnarla, rispettando le segnalazioni del personale preposto; deve essere vietato attraversare la strada a veicoli o pedoni.

SI DISPONE

inoltre, che:

- il Sindaco del Comune interessato dal passaggio della carovana ciclistica nel centro abitato cura il raccordo con il presente provvedimento della ordinanza di limitazione del traffico, dal medesimo adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della



Area II "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio"

manifestazione. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato;

- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate curano l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione;
- l'Organizzazione e gli agenti incaricati dei servizi di polizia stradale devono accertare, nelle ore antecedenti la manifestazione, l'esistenza di situazioni di pericolo, tali da sconsigliare l'effettuazione della manifestazione;
- per quanto attiene agli aspetti concernenti l'igiene e la saluta pubblica, le competenti Autorità sanitarie locali adottano gli opportuni provvedimenti atti ad assicurare il rispetto dell'attuale quadro normativo in materia.

L'autorizzazione di cui alle premesse, che è valida per il giorno e con le modalità suindicate, è sempre revocabile per motivi di ordine, sicurezza, salute od incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni a cui è vincolata.

Il Sindaco del Comune interessato dà adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento e dell' ordinanza di sospensione della circolazione dallo stesso adottato nei tratti di strada di rispettiva competenza, dandone comunicazione a questa Prefettura.

Gli organizzatori devono provvedere a segnalare l'effettuazione della gara tramite affissione di manifesti lungo il percorso e, se del caso, a mezzo di comunicati stampa, nonché mediante apposizione di cartelli all'inizio delle arterie stradali che portano al percorso di gara, precisando gli orari in cui sono impegnati i tratti di strada interessati da detti percorsi e i possibili itinerari alternativi, nonché a segnalare i periodi di sospensione della circolazione stradale disposti con il presente provvedimento o con provvedimento del Sindaco.

Il presente atto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Prefettura – U.T.G. di Savona.

Savona, data della firma digitale

IL DIRIGENTE DELL'AREA II regg. (Freccero)



Area II "Sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio"

- Provincia di Savona;
- Comune di Calice Ligure;
- Questura di Savona;
- Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Savona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Savona;
- Comando Sezione Polizia Stradale di Savona;
- Servizio 118 "Savona Soccorso";
- Asl 2;
- Anas S.p.A. Struttura territoriale Liguria;
- All'Associazione A.S.D. Calice Bike

Pec: f.matiz@pec.matiz-consulting.it